

TRIBUNALE DI AREZZO

Sezione Fallimentare

N° 9/2017 C.P.

N° CRON.

N° REP.

DECRETO DI
AMMISSIONE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. Magistrati

dr. Antonio Picardi

Presidente Rel. Est.

dr. Paolo Masetti

Giudice

dr.ssa Michela Grillo

Giudice

nella procedura n. 9/2017 C.P.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

letto il ricorso, depositato in data 31.3.2017, con il quale ROBERTO MAGI s.r.l. (già ROBERTO MAGI s.p.a.), con sede legale in Civitella in Val di Chiana, loc. Badia Al Pino, via di Basserone n. 2, numero REA: AR - 132880, codice fiscale 01705810511, in persona dell'amministratore unico Magi Roberto, elettivamente domiciliata in Arezzo, via de'Mannini n.2, presso lo studio degli Avv.ti Giovanni Gatteschi e Marcello Catacchini che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce al ricorso, ha chiesto che fosse concesso il termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui al secondo e terzo comma dell'art. 161 l.f.;

letto il decreto del 5.4.2017, con il quale il Tribunale ha proceduto in conformità, assegnando termine fino al 4.7.2017 e nominando come commissario giudiziale il Dr. Gianni Tiezzi;

rilevato che entro il prescritto termine la società ha depositato il ricorso ex artt. 161, comma 1, e 186-bis l.f.;

rilevato che, con decreto del 12.7.2017, il Tribunale ha disposto l'attivazione del procedimento ex art. 162, comma 1, e 173 l.f., sul presupposto di una serie di criticità della proposta e del piano concordatario nonché del compimento di atti di straordinaria amministrazione non previamente autorizzati, fissando l'udienza del 31.8.2017 per l'audizione del debitore e concedendo termine fino al 29.7.2017 per apportare integrazioni al piano debitamente attestato e produrre nuovi documenti;

rilevato che alla suddetta udienza la società debitrice è comparsa, riportandosi alla memoria integrativa depositata il 28.7.2017 ed insistendo per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.

letto il provvedimento del 4.9.2017, con il quale il Tribunale, pur disponendo l'archiviazione del procedimento ex art. 173 ultimo comma, l.f. non ha ritenuto completamente esauritivi i chiarimenti forniti dalla società ed ha così disposto la prosecuzione del procedimento ex art. 162, commi 1 e 2,

l.f. fissando l'udienza del 19.10.2017 per la convocazione del debitore, con termine fino al 4.10.2017 per apportare integrazioni al piano, debitamente attestate, e produrre nuovi documenti; ha, inoltre, onerato la società di predisporre, alla data del 30.9.2017, una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata da sottoporre all'esame del commissario giudiziale per il suo parere da rendere entro il 16.10.2017;

rilevato che alla suddetta udienza la ricorrente è comparsa, depositando documentazione integrativa ed insistendo per l'ammissione della società alla procedura di concordato preventivo;

letto il parere del commissario giudiziale;

udito il giudice relatore:

rilevato

che dagli atti acquisiti è risultato che ricorrono i requisiti soggettivi per poter disporre l'ammissione al concordato preventivo; in particolare, sussiste la competenza di questo Tribunale essendo la sede dell'impresa in Civitella in Val di Chiana da oltre un anno; la domanda è stata approvata e sottoscritta con le forme di cui agli artt. 161, IV comma, e 152 l.f.; la ricorrente è impresa commerciale le cui dimensioni superano le soglie ex art.1 l.f. al di sotto delle quali non è possibile accedere alla procedura concorsuale; i valori di attivo, ricavi e situazione debitoria sono superiori ai limiti dimensionali previsti dalle lett. a), b) e c) del II comma della citata disposizione;

che la ricorrente versa in una situazione di squilibrio economico-finanziario che integra gli estremi della oggettiva e conclamata crisi, come risulta dalle affermazioni confessorie contenute nel ricorso, dal "deficit" tra i valori di attivo concretamente realizzabili e la situazione passiva esposta;

che, ai sensi dell'art.161 l.f., la ricorrente ha posto in essere i seguenti adempimenti:

- a. ha relazionato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa aggiornata al 30.9.2017;
- b. ha presentato un elenco analitico ed estimativo delle attività;
- c. ha proceduto all'elenco nominativo dei creditori privilegiati e chirografari con l'indicazione dei rispettivi crediti e con le rispettive cause di prelazione;
- d. ha indicato il valore dei beni;
- e. ha esposto in che modo intende dar luogo alla ristrutturazione dei debiti ed alla soddisfazione dei crediti: nello specifico, il piano contempla la prosecuzione dell'attività aziendale, con conseguente destinazione ai creditori dei flussi di cassa attesi dal 2017 al 2022, per un totale stimato di € 4.167.391; la proposta, nello specifico, prevede la *<<prosecuzione della attività senza soluzione di continuità e attraverso le utilità finanziarie che matureranno nei prossimi 6 esercizi commerciali (compreso quello in corso) ed esattamente negli esercizi 2017-2022 utilizzando anche la nuova finanza ottenuta sia ai*

sensi del 1° comma dell'articolo 182 quinquies l.f. che ai sensi del 1° comma dell'articolo 182 quater l.f. e l'aumento di capitale deliberato con sua sottoscrizione già eseguita ma con efficacia subordinata alla omologazione pagamento dei creditori concorsuali come individuati nel piano, con piena liberazione della società, nelle seguenti misure e termini: Classe 1) Pagamento in denaro prevedibilmente entro la prima metà del 2019 (parte nel 2018, prededuzioni, e parte nel 2019) e comunque entro un anno dal decreto di omologazione, dell'intero importo capitale maggiorato di interessi, salvo che per i creditori che hanno volontariamente accettato un pagamento posticipato rispetto al termine di legge e per i quali il pagamento avverrà nei termini pattuiti; come già precisato, in tale classe non votante rientrano anche le esposizioni verso banche per la quota parte garantita da pegno nella prudenziale previsione di una loro escussione nell'anno corrente e precedentemente identificate. Classe 2) pagamento in denaro in tre tranches di pari importo dal 2020 al 2022 di quota pari al 35 % dell'importo capitale. I debiti non concorsuali come definiti nel ricorso e che quindi sono maturati o matureranno successivamente al 31 marzo 2017 saranno pagati regolarmente dalla società in via ordinaria secondo la loro scadenza contrattuale o legale>> (cfr. memoria integrativa del 4.10.2017);

che la suddivisione in classi (ex art.160 lett. c) è avvenuta secondo posizioni giuridiche e interessi economici omogenei;

che la ricorrente ha corredato il piano e la documentazione versata in atti con un piano industriale e finanziario, che contiene il prospetto sufficientemente analitico dei flussi previsti e degli oneri da sostenere nel periodo di durata del piano, e con la relazione di un professionista avente i requisiti di cui all'art. 28 l.f. il quale, sotto la sua responsabilità, ha ritenuto sostenibile il piano industriale, attestando la fattibilità della proposta e che la prosecuzione dell'attività di impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;

che la società ha proceduto a fornire riscontro alle criticità esposte nel decreto di attivazione del procedimento ex art. 162 l.f., integrando il piano concordatario con specifico riferimento alla indicazione analitica dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione della attività di impresa, nonché alla individuazione delle risorse finanziarie necessarie a garantire la sua copertura. Inoltre, la società, recependo le indicazioni del Tribunale, ha proceduto: 1) a quantificare i compensi degli organi della procedura secondo i valori medi; 2) a svalutare integralmente il credito nei confronti delle società "Andreotti Immobiliare" e "Roma"; 3) a chiarire e documentare le ragioni in ordine alla appostazione, nell'attivo patrimoniale, del metallo ricevuto in prestito d'uso e ad indicare il suo quantitativo (cfr. doc. 32, 36); 4) a spiegare e documentare i motivi che fanno ritenere verosimile la possibilità di recupero del credito vantato verso la

impresa individuale Magi Roberto (cfr. doc. 30.31.35); 5) a meglio esplicitare i criteri di svalutazione dei crediti.

Permangono, tuttavia, non trascurabili criticità soprattutto in riferimento al deliberato aumento del capitale sociale, non essendo data apprezzare, nonostante la reiterata richiesta di approfondimenti da parte del Tribunale, la capacità finanziaria di Magi Roberto a sostenere il relativo esborso. In proposito, l'analisi eseguita dall'attestatore sulla capacità patrimoniale del Magi non appare, di per sé, esaustiva, essendo stata omessa ogni indagine, sia pure richiesta, sulle sue disponibilità finanziarie. Né appare esauriente la dichiarazione rilasciata dal Magi, in data 3.10.2017, e confermata all'udienza del 19.10.2017, circa il suo impegno *<<a costituire entro il termine previsto per la costituzione in giudizio della società nella fase di omologazione della procedura un conto corrente vincolato nelle forme che saranno indicate dal Commissario Giudiziale, destinato alla esecuzione del predetto aumento...>>*, trattandosi di mera dichiarazione di intenti. Ciò tanto più se si considera che tale aumento di capitale è stato definito dalla società uno dei *“postulati fondamentali dell'intera procedura concordataria”* (cfr. doc. 17a, pag. 36,44). Tale criticità appare, comunque, controbilanciata dal positivo andamento della continuità aziendale, avendo il commissario giudiziale rilevato, nel suo parere, che *<<l'andamento del fatturato risulta in linea con quanto preventivato nel piano, evidenziando quindi una buona vitalità dell'azienda anche dopo la domanda di concordato>>* e che *<<la rappresentazione della gestione fornita per mezzo dei dati di periodo prodotti sembra muovere verso gli obiettivi di piano>>*.

che, pertanto, la proposta di concordato preventivo è, allo stato, ammissibile e deve provvedersi a norma dell'art. 163 l.f.;

che, per quanto riguarda l'istanza (n.9) volta ad ottenere l'autorizzazione alla stipula ed esecuzione di accordo transattivo con Sophie's s.r.l. (contemplante il pagamento a saldo e stralcio della somma pari al 50% del credito nominale vantato dalla Roberto Magi s.r.l.) sussistono i presupposti per il suo accoglimento, essendo l'operazione in linea con le previsioni di realizzo del credito contenute nel piano concordatario, atteso pure il parere favorevole reso dal commissario giudiziale;

che, analogamente è a dirsi per quanto riguarda l'istanza (n. 10), presentata dalla società, di proroga della autorizzazione alla nuova finanza *“interinale”* ex art. 182-quinques, comma 1, l.f. fino alla omologa, trattandosi di atto conforme, anche sotto il profilo temporale, al piano e stante il parere positivo reso dal commissario giudiziale; la società, inoltre, ha corredato l'istanza con l'attestazione, del professionista designato, che tale finanziamento è funzionale al migliore soddisfacimento dei creditori (cfr. doc. 7 allegato alla istanza del 21.7.2017).

che la debitrice deve versare nei 15 giorni successivi alla comunicazione del presente provvedimento la somma di € 33.000,00 (da cui detrarre quella di € 20.000,00 versata in sede di ammissione alla procedura ex art. 161, comma 6, l.f.) pari al 30% delle spese giudiziali che si presumono necessarie per l'intera procedura:

P.Q.M.

visto l'art. 163 l.f.

dichiara aperta la procedura di concordato preventivo nei confronti della società ROBERTO MAGI s.r.l., con sede legale in Civitella in Val di Chiana, loc. Badia Al Pino, via di Basserone n. 2, numero REA: AR - 132880, codice fiscale 01705810511, in persona dell'amministratore unico Magi Roberto;

autorizza, nei termini di cui in motivazione, le istanze n. 9 e n. 10.

delega

alla procedura il giudice dr. Antonio Picardi

conferma

la nomina a commissario giudiziale del Dr. Gianni Tiezzi.

ordina

la convocazione dei creditori per il giorno 8.3.2018 ore 11,00

dispone

che il presente decreto sia comunicato ai creditori entro il 29.12.2017.

stabilisce

il termine di giorni 15 (quindici) per il deposito nella cancelleria del Tribunale della somma di € 13.000, ad integrazione di quella già versata, per le spese della procedura mediante versamento sul conto corrente alla stessa intestato.

ordina

alla ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro il 6.11.2017 copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie.

dispone

che il Commissario Giudiziale provveda alla stesura di una relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 172 l.f. e provveda a depositarla in Cancelleria Fallimentare, nonché a comunicarla ex art. 171 comma 2 l.f., almeno 45 giorni prima dell'adunanza dei creditori;

dispone

che il Commissario Giudiziale provveda alla redazione dell'inventario

dispone

inoltre che, ai sensi dell'art. 170 l.f., immediatamente (entro ventiquattrore) dopo il decreto di ammissione al concordato, i libri contabili siano messi a disposizione del G.D. perché quest'ultimo possa fare le relative annotazioni sotto l'ultima scrittura contabile, con successiva restituzione dei libri al debitore che dovrà comunque tenerli a disposizione del GD e dell'Ufficio Commissariale.

stabilisce


ai sensi dell'art. 167, ultimo comma, l.f. che non è necessaria alcuna autorizzazione del GD per tutti gli atti indicati dall'art. 167 comma 2 l.f. di valore inferiore ad € 50.000,00

dispone

che il presente decreto sia pubblicato nelle forme previste dall'art.166 l.f.

Arezzo, 26.10.2017

Il Presidente Rel.



27/10/2017
